



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Servizio Giuridico Istituzionale
Area Lavori Assemblea
Il Dirigente

Presidente della VII
Commissione consiliare permanente

Presidente della I
Commissione consiliare permanente

Presidente
del Consiglio delle Autonomie Locali

Presidente del Consiglio regionale
dell'Economia e del Lavoro

S E D E

Oggetto: **Proposta di legge regionale n. 122 del 20 gennaio 2014** concernente:

***“Riordino delle Istituzioni di Pubblica Assistenza e
Beneficienza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche
di Servizi alla Persona (APSP)”***

Si trasmette copia della proposta di legge regionale indicata in oggetto, assegnata alla VII Commissione consiliare competente per materia ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento del Consiglio regionale.

La I Commissione consiliare permanente interpellata esprimerà il parere nei termini indicati dall'art. 58 del Regolamento del Consiglio regionale.

Copia della stessa è trasmessa al Consiglio delle Autonomie Locali e al Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro per l'acquisizione del relativo parere.

(Dott. Giovanni Biagioni)

Class. 2.5

rc/at



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Proposta di legge

n. 122 del 20 gennaio 2014

Di iniziativa dei Consiglieri:

M. Valeriani - R. Lena - R. Agostini

Oggetto:

***Riordino delle Istituzioni di Pubblica Assistenza e
Beneficienza (IPAB) e disciplina delle Aziende
Pubbliche di Servizi alla Persona (APSP)***



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

Dichiaro formalmente ricevibile

Assegnata alla Commissione

VII - 1 - CAL - CREL

Roma 20.02.14

D'ordine del Presidente

Il Direttore del Servizio

Giuridico Istituzionale

(Avv. Costantino Verbasano)

PROPOSTA DI LEGGE

Riordino delle Istituzioni di Pubblica Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (APSP).

di iniziativa dei consiglieri:

- Massimiliano Valeriani
- Rodolfo Lena
- Riccardo Agostini

Relazione

Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), istituite con la Legge 17 luglio 1890 n. 6972, sono enti pubblici che hanno lo scopo primario di intervenire in assistenza ai poveri sia in condizione di salute che di malattia, facilitandone anche il percorso di istruzione e il miglioramento del loro stato morale ed economico.

In tale dispositivo normativo, come pure nei successivi regolamenti attuativi, viene sancita una spiccata autonomia a vantaggio delle istituzioni in questione che garantisce loro un'amministrazione per mezzo di propri organi così come disciplinato dagli statuti di cui ogni IPAB è provvista, pur nel rispetto del controllo e della vigilanza operati dallo Stato e dal 1972 anche delle singole Regioni per ciò che afferisce alle IPAB infraregionali.


Il regime giuridico in cui queste istituzioni hanno operato per decenni trova la sua origine in un dettato normativo tardo ottocentesco finalizzato alla tutela della volontà dei soggetti fondatori delle singole istituzioni di assistenza e beneficenza, sottoposto a verifica da parte degli attori pubblici a fronte della rilevanza sociale delle azioni poste in essere nell'ambito dell'autonomia di tali enti.

I successivi interventi da parte del Legislatore nazionale e regionale, oltre ai pronunciamenti della Corte Costituzionale hanno contribuito alla definizione progressiva dell'attuale stato delle cose. Nel 1988 la Corte ha dichiarato l'illegittimità dell'art.1 della legge n.6972 nella parte in cui non prevede che le IPAB regionali e infraregionali possano continuare a esistere assumendo la personalità giuridica di diritto privato qualora non abbiano tutti i requisiti di una istituzione non pubblica. L'approvazione della legge quadro nazionale per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, legge 8 novembre 2000 n.328, ha stabilito nuovi principi sul riordino delle IPAB. In funzione anche della riforma del Titolo V della Costituzione, le Regioni hanno quindi il compito di ridefinire l'ordinamento di queste istituzioni, armonizzandone al meglio il funzionamento con quello degli altri attori pubblici, del privato sociale e del terzo settore che compongono l'articolato sistema del *welfare* regionale, favorendo la realizzazione di un sistema integrato dei servizi socio-assistenziali.

La legge prevede nell'articolato la possibilità di scelta per le IPAB di trasformarsi in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (APSP) o in persone giuridiche di diritto privato, così come indicato dal D.Lgs. 207/01, derivato dal dettato della legge 320/00.

Nel caso delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (APSP) verrà mantenuta una sostanziale autonomia statutaria, contabile, finanziaria patrimoniale, nell'ambito dei criteri e dei principi stabiliti dalla Regione. Per quanto riguarda la personalità giuridica di diritto privato la formazione di riferimento sarà, ovviamente, quella stabilita nel Codice Civile.

Come sottolineato anche dalla possibilità prevista dal c.d. *piano di rientro*, la *ratio* su cui la legge è costruita vuole preservare nella maniera più ampia possibile il mantenimento della personalità

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop followed by several sharp, intersecting strokes.

giuridica di diritto pubblico affidando alla Regione il monitoraggio e il controllo generale sulla gestione dei patrimoni delle aziende che nasceranno, nell'ottica della realizzazione di un sistema di servizi certo e qualitativamente garantito a tutto vantaggio degli utenti che ne fruiranno.

Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI

L'Art.1 descrive l'oggetto e le finalità che si intendono perseguire oltre all'ambito di applicazione della legge.

L'Art.2 indica quali IPAB sono tenute a trasformarsi in Aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP) e quali in persone giuridiche di diritto privato.

L'Art.3 stabilisce quali sono i requisiti necessari per la trasformazione delle IPAB in Aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP).

L'Art.4 stabilisce quali sono i requisiti necessari per la trasformazione delle IPAB in persone giuridiche di diritto privato.

L'Art. 5 individua il procedimento da seguire per la trasformazione delle IPAB in Aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP).

L'Art. 6 indica i criteri e la modalità di trasformazione di particolari tipi di IPAB in Aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP).

L'Art. 7 individua i compiti dei Comuni e della Regione durante il percorso di trasformazione delle IPAB in Aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP).

L'Art. 8 definisce il piano di adeguamento necessario per le IPAB attualmente non in possesso dei requisiti necessari alla propria trasformazione in Aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP) che però intendano fruire di tale possibilità.

L'Art. 9 descrive le modalità di estinzione delle IPAB non trasformate e la destinazione del patrimonio in loro possesso al momento della stessa.

Capo II – DISCIPLINA DELLE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA (APSP)

L'Art. 10 descrive la modalità di partecipazione delle Aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP) al sistema integrato dei servizi sociali .

L'Art. 11 individua le caratteristiche delle Aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP).

L'Art. 12 disciplina il regime degli statuti e dei regolamenti interni delle Aziende pubbliche di servizi alla persona.



L'Art. 13 definisce l'istituzione di nuove Aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP) da parte dei Comuni in compartecipazione con altri Enti locali.

L'Art. 14 individua gli organi che costituiscono le Aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP).

L'Art. 15 indica le incompatibilità tra cariche ricoperte all'esterno e all'interno delle Aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP).

L'Art. 16 definisce il meccanismo di nomina e le funzioni del Direttore dell'Azienda pubblica di servizi alla persona (APSP).

L'Art. 17 individua le modalità del rapporto di lavoro e il regime delle assunzioni del personale operante nelle Aziende pubbliche di servizio alla persona (APSP).

L'Art. 18 individua le modalità di gestione della contabilità e di formazione dei bilanci delle Aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP).

L'Art. 19 definisce il regime patrimoniale e le modalità di gestione del patrimonio delle Aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP).

L'Art. 20 specifica l'utilizzo degli utili e copertura delle perdite nello svolgimento delle attività tipiche delle Aziende pubbliche di servizio alla persona (APSP).

L'Art. 21 individua le modalità dell'eventuale fusione ed estinzione delle Aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP)

L'Art. 22 determina il meccanismo destinato alla vigilanza sulle attività degli Organi delle Aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP).

Capo III – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

L'Art. 23 determina il meccanismo destinato alla vigilanza e al controllo sulle persone giuridiche di diritto privato.

L'Art. 24 prevede la necessità di un regolamento di approvazione della Giunta regionale per ciò che afferisce le modalità di attuazione della presente legge.

L'Art. 25 definisce la continuità dei rapporti in essere tra le IPAB in via di trasformazione e nuovi soggetti nascenti.

L'Art. 26 determina le modalità di monitoraggio dell'attuazione della presente legge e delle conseguenze che si sono determinate.

Con l'Art. 27 si abrogano tutte le leggi in contrasto con la presente.

L'Art. 28 stabilisce l'entrata in vigore della Legge.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' followed by a series of loops and a final vertical stroke.

Indice della legge

Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Oggetto

Art.2 – Trasformazione delle IPAB

Art.3 - Requisiti per la trasformazione in Aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP)

Art.4 - Requisiti per la trasformazione in persone giuridiche di diritto privato

Art. 5 - Procedimento per la trasformazione

Art. 6 - Criteri per la trasformazione di particolari tipi di IPAB

Art. 7 - Compiti dei Comuni e della Regione

Art. 8 - Piano di adeguamento

Art. 9 - Estinzione

Capo II – DISCIPLINA DELLE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA (APSP)

Art. 10 - Partecipazione al sistema integrato dei servizi sociali

Art. 11 - Aziende pubbliche di servizi alla persona APSP

Art. 12 - Statuti e regolamenti

Art. 13 - Istituzione di nuove Aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP)

Art. 14 - Organi

Art. 15 - Incompatibilità

Art. 16 - Direttore


Art. 17 - Personale

Art. 18 - Bilanci e contabilità

Art. 19 - Patrimonio

Art. 20 - Utilizzo degli utili e copertura delle perdite

Art. 21 - Fusione ed estinzione delle Aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by several vertical strokes and a final flourish.

Art. 22 – Vigilanza

Capo III – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 23 - Vigilanza e controllo sulle persone giuridiche private

Art. 24 - Regolamento di attuazione

Art. 25 - Norme transitorie e finali

Art. 26 - Monitoraggio

Art. 27 - Modifiche e abrogazioni

Art. 28 - Entrata in vigore

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by several smaller, connected strokes.

Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 (Oggetto)

1. La presente legge si ispira alle finalità indicate dalla legge 8 novembre 2000 n.328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e al decreto legislativo 4 maggio 2001, n.207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, art. 10 legge 8 novembre 2000, n.328) e detta norme per il riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), aventi sede nel territorio regionale.
2. Il riordino di cui al comma 1 avviene nel rispetto delle finalità delle tavole fondative e degli statuti e riguarda:
 - a) la trasformazione delle IPAB in Aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro;
 - b) l'estinzione delle IPAB in caso di accertata impossibilità ad operare la trasformazione di cui alla lettera a).
3. La presente legge disciplina altresì l'organizzazione ed il funzionamento delle Aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP).

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by several vertical strokes.

Art. 2 (Trasformazioni delle IPAB)

1. Sono tenute a trasformarsi in Aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP) o in persone giuridiche di diritto privato, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 3, 4 e 5:

- a) le IPAB che svolgono direttamente o indirettamente attività di erogazione di servizi assistenziali;
- b) le IPAB che erogano esclusivamente contributi economici;
- c) le IPAB operanti prevalentemente in ambito scolastico.

2. Le IPAB di cui alla lettera c) del comma 1 sono tenute a trasformarsi in persone giuridiche di diritto privato se in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990 (Direttiva alle Regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale e infraregionale).

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' followed by several loops and a vertical stroke, resembling the initials 'C. G.' or similar.

Art. 3 (Requisiti per la trasformazione in Aziende pubbliche di servizi alla persona, APSP)

1. Possono operare la trasformazione in Aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP) le IPAB in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

- a) presenza di un volume di bilancio delle attività e dei servizi erogati pari o superiore a euro 600.000,00;
- b) presenza di un patrimonio mobiliare e immobiliare di valore pari o superiore a euro 500.000,00.

2. Non possono comunque trasformarsi in Aziende pubbliche di servizi alla persona:

- a) le IPAB con patrimonio e bilancio insufficienti alla realizzazione delle finalità statutarie o che siano inattive da almeno due anni;
- b) le IPAB le cui finalità, previste nelle tavole di fondazione o negli statuti, risultino esaurite o non più conseguibili.

3. Ai fini del raggiungimento delle soglie di cui al comma 1, due o più IPAB possono deliberare di fondersi in un'unica Azienda pubblica di servizi alla persona (APSP). La fusione può altresì essere deliberata in ogni altro caso in cui sia opportuno ottenere una migliore realizzazione delle finalità statutarie o una migliore integrazione delle attività e servizi. Al fine di potenziare la prestazione dei servizi alla persona nella forma dell'Azienda pubblica di servizi alla persona (APSP), la Regione sostiene ed incentiva la fusione e l'accorpamento delle IPAB.

4. Ove ricorrano le condizioni ostative di cui al comma 2, le IPAB possono adottare un piano di risanamento o di riorganizzazione, anche mediante fusione, al fine del raggiungimento dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi.

5. Per le IPAB che all'entrata in vigore della presente legge sono amministrate da un commissario straordinario, gli adempimenti connessi alla trasformazione sono assunti dal medesimo. A tal fine l'incarico commissariale è prorogato per il tempo necessario alla trasformazione.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by a series of loops and a vertical stroke.

Art. 4 (Requisiti per la trasformazione in persone giuridiche di diritto privato)

1. Le IPAB in possesso dei requisiti di cui al d.p.c.m. 16 febbraio 1990 possono deliberare la trasformazione in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro nel rispetto delle finalità delle tavole di fondazione e della volontà dei fondatori.

2. Il requisito di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b), del d.p.c.m. 16 febbraio 1990 si considera soddisfatto quando ai soci compete l'elezione della maggioranza dei componenti l'organo collegiale deliberante e l'adozione degli atti fondamentali per la vita dell'ente, mentre il requisito di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b), del medesimo decreto si considera soddisfatto quando la maggioranza dei componenti l'organo collegiale deliberante è designata da privati.

3. Anche al di fuori delle condizioni di cui al comma 1, può essere riconosciuta la natura privata a quelle IPAB che, nel rispetto delle finalità statutarie, ne fanno istanza presentando un atto d'intesa con il Comune nel cui territorio l'IPAB ha la sua sede legale o con Comuni che nominano per statuto i membri del consiglio di amministrazione. Qualora la Giunta regionale approvi la trasformazione, l'IPAB provvede alla sua trasformazione in associazione o fondazione di diritto privato ai sensi del comma 8 dell'articolo 5, trasmettendo la relativa domanda entro centoventi giorni dalla comunicazione della deliberazione.

4. Non sono comunque considerate istituzioni promosse e amministrare da privati, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del d.p.c.m. 16 febbraio 1990, le IPAB che nel decennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge hanno beneficiato di finanziamenti in conto capitale in misura superiore ad una quota del dieci per cento della consistenza patrimoniale, esclusi i finanziamenti pubblici finalizzati alla conservazione dei beni artistici e culturali purché non erogati in ragione della natura pubblica del soggetto, nonché i finanziamenti pubblici finalizzati all'acquisto, alla costruzione, alla ristrutturazione e alla riconversione di strutture adibite a servizi svolti in relazione alle finalità statutarie purché garantiti dall'accensione di specifici vincoli di destinazione.



Art. 5 (Procedimento per la trasformazione)

1. Le IPAB che intendono trasformarsi in Aziende pubbliche di servizi alla persona presentano istanza alla Regione entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 22.
2. Nel caso in cui la IPAB ritenga di rientrare nella fattispecie descritta all'articolo 3, comma 2, lettera a) e intenda mantenere la personalità giuridica di diritto pubblico, allega all'istanza di trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona (APSP) il piano di adeguamento di cui all'articolo 8.
3. Nel caso in cui la IPAB ritenga di rientrare nella fattispecie descritta all'articolo 3, comma 2, lettera b), ove disponga di risorse adeguate alla gestione di attività e servizi in misura tale da giustificare il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico, può deliberare la modifica delle finalità statutarie in altre finalità comunque attinenti all'ambito sociale o socio assistenziale. La deliberazione di modifica delle finalità statutarie è trasmessa alla Regione ed è allegata all'istanza di trasformazione.
4. All'istanza è allegata la proposta di statuto e, ove necessario, il piano di risanamento o di riorganizzazione o la delibera di fusione.
5. La Giunta regionale approva la trasformazione delle IPAB e lo statuto della nuova Azienda nei termini e secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 22. La Regione in particolare assicura che:
 - a) le Aziende trasformate siano in possesso dei requisiti indicati all'articolo 3;
 - b) gli statuti delle Aziende prevedano negli organi di governo la presenza di soggetti privati o rappresentanti dei soci, qualora gli stessi fossero già previsti negli statuti delle IPAB vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;
 - c) gli statuti delle Aziende prevedano negli organi di governo la presenza di rappresentanti di comuni qualora gli stessi fossero già previsti negli statuti delle IPAB vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;
 - d) gli Statuti delle Aziende siano conformi alle finalità delle tavole fondative e degli statuti delle IPAB vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Decorso il termine previsto al comma 3 per l'approvazione della trasformazione e dello statuto delle Aziende, il provvedimento di approvazione regionale si intende rilasciato. Il termine può essere interrotto una sola volta per la richiesta di documentazione o chiarimenti.
7. Le IPAB che intendano trasformarsi in persona giuridica di diritto privato inoltrano la relativa domanda alla Regione entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 22.



8. Il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato è effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private).

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'C' followed by several loops and a vertical stroke, resembling the initials 'AM'.

Art. 6 (Criteri per la trasformazione di particolari tipi di IPAB)

1. Gli enti equiparati alle IPAB di cui all'articolo 91 della l. 6972/1890, vale a dire i conservatori che non abbiano scopi educativi di gioventù, gli ospizi dei pellegrini, i ritiri, gli eremi e gli istituti consimili non aventi scopo civile o sociale, le confraternite, le congreghe, le congregazioni e altri consimili istituti, deliberano la propria trasformazione in enti con personalità giuridica di diritto privato senza sottostare ad alcuna verifica dei requisiti. Esse pertanto, presentano direttamente istanza per la trasformazione alla Regione e acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione al Registro Regionale delle persone giuridiche, ai sensi del d.P.R. 10 febbraio 2000.

A handwritten signature in black ink, consisting of a cursive 'C' followed by a stylized 'M'.

Art. 7 (Compiti dei Comuni e della Regione)

1. Ai fini del completo riordino del settore, i Comuni accertano che le IPAB presenti nel proprio territorio si attivino per l'adozione degli atti necessari alla trasformazione in Aziende o in persone giuridiche di diritto privato entro il termine previsto dall'articolo 5, commi 1 e 7 e segnalano alla Regione le IPAB rimaste inadempienti.
2. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 5, commi 1 e 7, la Giunta regionale nomina, entro i successivi sessanta giorni, anche in base alla segnalazione di cui al comma 1, un commissario che provvede ad effettuare gli adempimenti prescritti dall'articolo 5.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by several loops and a final vertical stroke.

Art. 8 (Piano di adeguamento)

1. Il piano di adeguamento persegue la finalità di consentire il superamento delle condizioni di cui all'articolo 3 comma 2, lettera a), la ripresa delle attività nel campo sociale e il conseguente mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico. Tale piano consente la trasformazione dell'IPAB in Azienda pubblica di servizi alla persona (APSP) quando sia stato portato a definitivo compimento.
2. Il piano presentato dalla IPAB è assoggettato all'istruttoria di cui all'articolo 5, commi 1, 4 e 5, e si conclude con decreto del dirigente il quale accerta che il piano di adeguamento sia attuabile entro il termine espressamente previsto, non superiore a centottanta giorni qualora non indicato nel piano stesso.
3. A seguito della chiusura della fase istruttoria, entro i novanta giorni successivi, il piano è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previo parere del comune ove l'IPAB ha la sua sede legale. Il comune esprime il parere entro sessanta giorni dalla richiesta della Regione. Decorso tale termine il Presidente della Giunta regionale può decidere anche in sua assenza, per l'esigenza di una definizione celere del procedimento.
4. Il decreto del Presidente della Giunta regionale autorizza la trasformazione della IPAB in Azienda pubblica di servizi alla persona (APSP) a condizione che il piano di adeguamento sia portato a definitivo compimento.
5. La trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona acquista efficacia dalla dichiarazione di positivo accertamento dell'avvenuto compimento del piano di adeguamento da parte del comune, su istanza dell'IPAB. La dichiarazione di accertamento è trasmessa dal comune alla Giunta Regionale.
6. Qualora il piano non sia stato presentato ovvero qualora nei termini di cui al comma 2 del presente articolo non abbia avuto definitivo compimento, la Giunta regionale procede ad estinguere l'IPAB secondo quanto disposto dall'articolo 9.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by several vertical strokes.

Art. 9 (Estinzione)

1. Le IPAB non trasformate secondo le norme del presente capo sono estinte con provvedimento adottato dalla Giunta regionale.
2. Il provvedimento di estinzione, in conformità alla normativa statale vigente, dispone l'effettiva destinazione e il trasferimento dei beni, nonché del personale, nel rispetto degli interessi originari e delle tavole di fondazione o, in mancanza di disposizioni specifiche delle stesse, a favore prioritariamente di altra Azienda pubblica di servizi alla persona con analoghe finalità nell'ambito territoriale di attività. La Regione disciplina le modalità per il subentro nei rapporti giuridici preesistenti.
3. Il trasferimento di beni e personale di cui al comma 2 è adottato sentite le altre Aziende interessate.
4. Gli enti subentranti utilizzano i beni e gli eventuali proventi da essi derivanti per il perseguimento di finalità socio-assistenziali.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by several smaller, connected strokes.

Capo II – DISCIPLINA DELLE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA (APSP)

Art. 10 (Partecipazione al sistema integrato dei servizi sociali)

1. L'Azienda pubblica di servizi alla persona (APSP) fa parte del sistema regionale integrato degli interventi e dei servizi sociali e partecipa alla programmazione zonale.
2. Il comune e gli altri enti pubblici della zona socio-sanitaria nella quale ha sede legale l'Azienda pubblica di servizi alla persona (APSP) si avvalgono direttamente, sulla base di contratti di servizio, delle prestazioni della stessa con riguardo alle sue finalità statutarie, nell'ambito della programmazione e della gestione degli interventi previsti nei piani di zona e in generale nell'ambito dei servizi sociali garantiti.
3. L'azienda pubblica di servizi alla persona (APSP) utilizza le proprie risorse e rendite patrimoniali al fine di fornire ai comuni e agli altri enti pubblici della zona in cui ha sede legale servizi che realizzino il miglior rapporto tra qualità e costi.
4. Anche le persone giuridiche private di cui alla presente legge partecipano alla programmazione e alla realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali secondo quanto disposto dalla legge 328/2000 e dai piani e programmi regionali e d'ambito.
5. Alle Aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP) e alle persone giuridiche di diritto privato di cui alla presente legge i Comuni e gli Ambiti sociali possono conferire l'espletamento di ulteriori servizi, rispetto a quelli svolti, relativi al sistema integrato di interventi e servizi sociali, attraverso la stipula di appositi accordi o convenzioni, in rapporto alle potenzialità economiche ed organizzative delle stesse, nel rispetto dell'articolo 11 della legge 328/2000.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by a series of loops and a vertical stroke.

Art. 11 (Aziende pubbliche di servizi alla persona APSP)

1. Le Aziende pubbliche di servizi alla persona hanno personalità giuridica di diritto pubblico senza fini di lucro e sono dotate di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria. Esse svolgono l'attività secondo i principi e i criteri di buon andamento, imparzialità, efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio.
2. Le Aziende, nell'ambito della propria autonomia, adottano tutti gli atti, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri fini ed all'assolvimento degli impegni assunti in sede di programmazione regionale socio-sanitaria e territoriale nell'ottica di una organizzazione a rete dei servizi.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by a smaller, less distinct mark.

Art. 12 (Statuti e regolamenti)

1. Gli statuti delle Aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP) di cui alla presente legge disciplinano sulla base della normativa statale e regionale vigente le finalità, le modalità organizzative e gestionali, nonché l'elezione degli organi di governo.
2. Lo Statuto determina, in particolare:
 - a) la composizione, la durata in carica, le competenze e il funzionamento, nonché i criteri per la nomina, la revoca e la decadenza degli organi delle aziende;
 - b) i requisiti per ricoprire le cariche di amministratore delle aziende.
3. Lo statuto può comunque prevedere, in deroga a quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 14 e fermo restando quanto stabilito all'articolo 5 comma 5, il revisore unico.
4. Lo statuto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
5. Le Aziende adottano regolamenti di organizzazione e di contabilità che in particolare individuano:
 - a) le modalità di valutazione interna della gestione tecnica e amministrativa;
 - b) gli eventuali emolumenti e rimborsi spese spettanti agli organi.
6. Gli atti di cui al comma 5 sono adottati secondo le modalità e i criteri indicati nel regolamento di cui all'articolo 24.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' followed by several overlapping loops and a vertical stroke, resembling the initials 'CM'.

Art. 13 (Istituzione di nuove Aziende pubbliche di servizi alla persona APSP)

1. I Comuni possono istituire, anche in forma associata con altri Enti locali e con soggetti pubblici e privati, nuove Aziende pubbliche di servizi alla persona (indicate da qui in avanti con il termine Aziende) disciplinate dal presente capo che abbiano la finalità di gestire in maniera integrata i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari.
2. Le Aziende di cui al comma 1 possono essere istituite nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla programmazione regionale di settore e d'ambito sociale.
3. Lo statuto della nuova Azienda è approvato dalla Giunta Regionale sentita la Commissione Consiliare competente.

A handwritten signature or mark, possibly initials, consisting of a large, stylized letter 'M' or similar shape with a vertical line through it.

Art. 14 (Organi)

1. Sono organi delle Aziende:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei revisori.

2. Possono essere nominati revisori solo gli iscritti negli albi dei revisori contabili previsti dalla normativa vigente.

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'Ai' or similar, written in a cursive style.

Art. 15 (Incompatibilità)

1. La carica di presidente e amministratore delle Aziende è incompatibile con la carica di:
 - a) componente della Giunta regionale e del Consiglio regionale;
 - b) sindaco, assessore o consigliere di Comune ove l'Azienda ha sede legale o sedi operative;
 - c) coordinatore dell'ambito territoriale ove l'Azienda ha sede legale o sedi operative;
 - d) dirigente di servizi socio-assistenziali di Comune ove l'Azienda ha sede legale o sedi operative;
 - e) amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza di impresa che fornisca servizi all'Azienda;
 - f) dipendente o prestatore d'opera dell'Azienda;
 - g) colui che ha lite pendente, in quanto parte di procedimento civile o amministrativo con l'Azienda;
 - h) colui che per fatti compiuti allorché era amministratore o dipendente dell'Azienda è stato dichiarato responsabile, con sentenza passata in giudicato, verso l'Azienda e non ha ancora estinto il debito;
 - i) colui che avendo un debito liquido ed esigibile verso l'Azienda è stato legalmente messo in mora;

2. Ogni carica è sottoposta ai limiti previsti dal D.Lgs. 39/2013.



Art. 16 (Direttore)

1. Il consiglio di amministrazione nomina un direttore dotato della necessaria esperienza professionale e tecnica in relazione alle dimensioni e all'attività dell'Azienda e all'entità del patrimonio gestito.
2. Il direttore è responsabile della gestione e del raggiungimento degli obiettivi fissati dal consiglio di amministrazione e ad esso competono tutti i poteri non riconducibili alla funzione di indirizzo, programmazione e verifica dei risultati riservata agli organi di cui all'articolo 14.
3. Il rapporto di lavoro del direttore può essere regolato da un contratto di lavoro di diritto privato, la cui durata, non superiore a cinque anni e rinnovabile, è fissata dallo statuto. L'incarico è incompatibile con ogni attività di lavoro subordinato o autonomo e l'accettazione del medesimo comporta per i lavoratori dipendenti, ove previsto dai rispettivi ordinamenti, il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto alla conservazione del posto. In tal caso il regolamento di organizzazione delle Aziende determina il compenso spettante al direttore.
4. Più Aziende possono avvalersi di un unico direttore in base ad apposita convenzione.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to be 'YAU'.

Art. 17 (Personale)

1. Il rapporto di lavoro del personale delle Aziende ha natura privatistica ed è disciplinato da un autonomo comparto di contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 11 del d.lgs. 207/2001.
2. La dotazione organica del personale è determinata con atto di programmazione annuale, adottato dalle Aziende con le modalità indicate nello statuto.
3. I requisiti e le modalità di assunzione sono stabiliti dal regolamento di organizzazione delle Aziende, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'P' with a vertical stroke extending downwards.

Art. 18 (Bilanci e contabilità)

1. Le Aziende, la cui consistenza di bilancio è pari o superiore a un milione e mezzo di euro, si dotano, sulla base degli indirizzi e dei criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 24, dei seguenti documenti contabili:

- a) piano programmatico e bilancio pluriennale di previsione;
- b) bilancio economico preventivo annuale;
- c) bilancio consuntivo.

2. Il regolamento di contabilità delle Aziende indicate al comma 1, introduce la contabilità economica ed è redatto in conformità allo schema deliberato dalla Giunta regionale, in modo da adottare criteri uniformi volti ad assicurare l'omogeneità nella rilevazione, valutazione, classificazione ed aggiornamento dei valori contabili e nella stesura e contenuto del bilancio.

3. Le Aziende diverse da quelle indicate al comma 1 possono mantenere la contabilità finanziaria prevista per le IPAB.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a vertical stroke on the right side.

Art. 19 (Patrimonio)

1. Il patrimonio delle Aziende è costituito dai beni mobili e immobili ad esse appartenenti, nonché dai beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività anche a seguito di atti di liberalità.
2. Il patrimonio iniziale delle Aziende derivanti dalla trasformazione è costituito dal complesso dei beni mobili e immobili inventariati al momento della trasformazione con atto trasmesso alla Regione secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale con regolamento di cui all'articolo 24.
3. Fanno parte del patrimonio indisponibile delle Aziende i beni mobili e immobili destinati allo svolgimento delle attività statutarie. I beni inclusi nel patrimonio indisponibile non possono essere ceduti a qualsiasi titolo, se non previa dismissione dal patrimonio indisponibile a seguito di sostituzione con altro bene idoneo al perseguimento delle medesime finalità.
4. Le alienazioni del patrimonio disponibile di valore superiore a euro 50.000,00 sono preventivamente trasmesse alla Regione.
5. La Regione nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di cui al comma 4 può, previa richiesta di chiarimenti e sentiti i Comuni interessati, opporsi all'alienazione con provvedimento motivato.
6. Il provvedimento di opposizione è adottato limitatamente ai casi in cui non sia contestualmente documentato il reinvestimento dei proventi derivanti dall'alienazione e in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) l'atto risulti gravemente pregiudizievole per l'attività istituzionale dell'Azienda;
 - b) l'atto sia in contrasto con le finalità statutarie o con la programmazione regionale e d'ambito.
7. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 5 gli atti di alienazione acquistano efficacia.
8. Le Aziende tengono un registro inventario relativo al proprio patrimonio, aggiornato annualmente alla data del 31 dicembre.
9. Le Aziende predispongono annualmente il piano di gestione e valorizzazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, con particolare riferimento ai beni artistici e culturali dalle stesse possedute.
10. La Giunta regionale stabilisce i termini e le modalità per la trasmissione al Comune e alla Regione degli atti indicati ai commi 8 e 9 con regolamento di cui all'articolo 24.



Art. 20 (Utilizzo degli utili e copertura delle perdite)

1. Le Aziende utilizzano gli eventuali utili per lo sviluppo delle attività istituzionali indicate dallo statuto, per la riduzione dei costi di gestione dei servizi e per la conservazione del patrimonio, promuovendo, ove necessario, le opportune modifiche statutarie.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned to the right of the main text block.


Art. 21 (Fusione ed estinzione delle Aziende pubbliche di servizi alla persona APSP)

1. Gli organi di amministrazione possono deliberare la fusione delle Aziende amministrate, d'intesa con i Comuni interessati, specificando se si tratta di fusione per incorporazione o se dalla fusione derivi l'istituzione di una nuova Azienda. La deliberazione di fusione è trasmessa alla Giunta regionale ed è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
2. Le Aziende i cui scopi siano esauriti o cessati o che si trovino nell'impossibilità di attuare i propri scopi sono soggette ad estinzione da parte della Giunta regionale, d'ufficio o su iniziativa del Comune o degli organi dell'Azienda medesima.
3. Per le Aziende trasformate sulla base del piano di risanamento o riorganizzazione di cui al comma 4 dell'articolo 3 l'estinzione è disposta nel caso in cui il piano non abbia avuto attuazione nei termini ivi previsti.
4. La Giunta regionale dispone la messa in liquidazione, nominando contestualmente un commissario liquidatore per un periodo non superiore ad un anno, eventualmente prorogabile una sola volta per sei mesi.
5. Il commissario, chiusa la liquidazione, trasmette gli atti alla Giunta regionale che dispone l'estinzione dell'Azienda e il trasferimento del patrimonio residuo e del personale ai Comuni o ad altra Azienda con analoghe finalità nell'ambito territoriale di attività, sentiti i Comuni e le Aziende interessati. I Comuni subentranti utilizzano i beni e gli eventuali proventi da essi derivanti per il perseguimento di finalità socio-assistenziali.



Art. 22 (Vigilanza)

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia di verifiche e controlli sulle strutture e sui servizi sociali, la Regione esercita funzioni di monitoraggio e controllo sulle Aziende.
2. Al fine di verificare la regolarità dell'amministrazione, la Regione può disporre verifiche ispettive presso le Aziende.
3. Le Aziende trasmettono annualmente alla Regione e ai Comuni interessati una relazione sull'andamento della gestione economica e finanziaria e sui risultati raggiunti anche in riferimento agli obiettivi della programmazione locale e regionale, secondo gli schemi e le modalità determinate dalla Giunta regionale.
4. Gli organi delle Aziende possono essere rimossi, sentiti i Comuni interessati, in caso di gravi violazioni della normativa vigente o dello statuto, di gravi irregolarità nella gestione, di mancato perseguimento delle finalità statutarie, di gravi inefficienze nell'erogazione delle prestazioni, di impossibilità di funzionamento. Con il provvedimento di rimozione degli organi, la Regione nomina un commissario per la gestione temporanea dell'Azienda.
5. Il regolamento di cui all'articolo 24 individua le specifiche modalità per lo svolgimento dell'attività di controllo e monitoraggio delle Aziende. In particolare il regolamento prevede la costituzione di una commissione preposta alle funzioni di vigilanza e controllo composta da dipendenti regionali con specifica esperienza nel settore in numero non inferiore a tre.

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized, illegible mark.

Capo III – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 23 (Vigilanza e controllo sulle persone giuridiche private)

1. Le IPAB trasformate in persone giuridiche private ai sensi della presente legge sono soggette alla vigilanza e al controllo della Regione ai sensi delle disposizioni del codice civile.
2. Gli atti di dismissione, vendita o costituzione di diritti reali sui beni originariamente destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione alla realizzazione delle finalità istituzionali sono inviati alla Regione che, ove ritenga la deliberazione in contrasto con l'atto costitutivo o lo statuto, la invia al pubblico ministero per l'esercizio dell'azione prevista dall'articolo 23 del codice civile.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a vertical stroke, positioned on the right side of the page.

Art. 24 (Regolamento di attuazione)

1. Con regolamento approvato dalla Giunta regionale sono determinate le modalità di attuazione della presente legge. In particolare il regolamento determina:

- a) le modalità di trasformazione delle IPAB ai sensi dell'articolo 5 nel rispetto della normativa statale vigente in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà;
- b) i criteri di composizione e di durata in carica degli organi delle Aziende disciplinate dalla presente legge, nonché i principi per la definizione delle competenze e del funzionamento degli organi medesimi;
- c) i principi a cui i regolamenti di organizzazione e di contabilità delle Aziende debbono attenersi;
- d) i criteri per la redazione dei documenti contabili delle Aziende disciplinate dalla presente legge;
- e) le modalità per la trasmissione del registro dei beni mobili o immobili e del piano di valorizzazione dei beni delle Aziende ai Comuni e alla Regione;
- f) le modalità di accertamento dell'attuabilità del piano di adeguamento di cui all'articolo 8 e il suo effettivo compimento;
- g) le modalità per l'attuazione del monitoraggio e controllo sulle Aziende.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è approvato, sentita la competente Commissione consiliare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.



Art. 25 (Norme transitorie e finali)

1. L'attuazione del riordino non costituisce causa di risoluzione dei rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. In attesa dell'istituzione del comparto di cui all'articolo 17, comma 1, il rapporto di lavoro del personale delle Aziende continua ad essere regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato alla data della trasformazione; il personale suddetto conserva, in ogni caso, il trattamento giuridico ed economico posseduto al momento della trasformazione e i diritti derivanti dall'anzianità complessiva maturata.
3. Ai dipendenti delle IPAB trasformate in persone giuridiche di diritto privato continuano ad applicarsi i contratti collettivi nazionali di lavoro in essere all'atto di trasformazione dell'IPAB.
4. Fino alla data indicata nel regolamento di cui all'articolo 24 le Aziende mantengono comunque la contabilità finanziaria prevista per le IPAB.
5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, quanto disposto all'articolo 19, comma 4, si applica anche alle IPAB non ancora trasformate in Aziende.
6. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, alle IPAB non ancora trasformate ai sensi della presente legge continua ad applicarsi la normativa statale e regionale previgente fino alla data del provvedimento di trasformazione o dell'iscrizione al registro delle persone giuridiche private.
7. Le Aziende e le persone giuridiche private trasformate a norma della presente legge subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle IPAB da cui derivano.
8. I riferimenti alle IPAB contenuti nelle leggi regionali vigenti si intendono fatti alle Aziende di cui alla presente legge.
9. Per quanto non previsto, si applicano le norme del d.lgs. 207/2001 in quanto compatibili.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'C' followed by several vertical strokes and a final flourish.

Art. 26 (Monitoraggio)

1. Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della legge stessa contenente almeno le seguenti informazioni:

- a) il numero delle IPAB che hanno presentato domanda di trasformazione in Aziende;
- b) il numero delle IPAB che hanno presentato domanda di trasformazione in persone giuridiche di diritto privato;
- c) il numero delle Aziende derivanti dalla fusione di IPAB precedenti;
- d) il numero delle IPAB trasformate e il numero delle IPAB estinte, nonché i soggetti a cui sono stati trasferiti il patrimonio e il personale;
- e) le eventuali criticità riscontrate nel procedimento di trasformazione.

2. A partire dal quarto anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge medesima contenente almeno le seguenti informazioni:

- a) la consistenza patrimoniale e la capacità finanziaria delle Aziende;
- b) l'ambito territoriale di operatività delle Aziende e i settori d'intervento delle medesime;
- c) le eventuali criticità riscontrate nell'attività di monitoraggio e controllo sulle Aziende.

3. La competente commissione consiliare, esaminata la relazione ed effettuate le consultazioni con i soggetti interessati, elabora una proposta di risoluzione da sottoporre al Consiglio regionale contenente gli indirizzi per l'attuazione della legge.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a vertical stroke at the end, positioned in the lower right area of the page.

Art. 27 (Modifiche e abrogazioni)

1. È abrogata la legge regionale 11 maggio 1984, n. 19.
2. Sono altresì abrogate tutte le leggi regionali in contrasto con la presente legge.

A handwritten signature or mark consisting of several overlapping loops and a vertical line, located on the right side of the page.

Art. 28 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke at the end.